

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Edizione 2021, approvato con decreto della Direttore della Direzione Generale economia circolare (DG EC) del Ministero della transizione ecologica 9 dicembre 2021, n. 84.

FAQ aggiornate al 31 marzo 2022

1. OGGETTO E FINALITA' DEL BANDO

1.1 Qual è l'obiettivo del Bando?

Il Bando cofinanzia progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE).

Come disposto dall'art. 1, comma 2, del Bando, l'obiettivo dell'iniziativa è la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei RAEE, attraverso l'incentivazione di un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare attenzione al recupero, al riciclaggio ed alla ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali.

2. SOGGETTI PROPONENTI E INIZIATIVE PROGETTUALI COFINANZIABILI

2.1 Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo?

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Bando, sono ammessi a partecipare "Enti e istituzioni di ricerca" e "Università e istituti di istruzione universitaria pubblici" inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

I predetti soggetti possono presentare istanza di partecipazione in forma singola o associata attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente.

2.2 Quali sono le iniziative progettuali cofinanziabili?

Le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il cofinanziamento, comprendono attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei RAEE, così come disposto dall'art. 3, comma 1, del Bando. Tali iniziative devono offrire la migliore soluzione sotto il profilo tecnico, economico ed ambientale e favorire la gestione dei rifiuti secondo le attività poste ai livelli più alti della gerarchia di cui all'articolo 179, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006.

Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di seguito elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del *Bando*:

- a) demanifattura e riciclaggio dei fotovoltaici a fine vita;
- b) sviluppo di un sistema multi-sensore per il trattamento di lampade LED a fine vita;
- c) riutilizzo di indio e stagno da ITO (Indium Tin Oxide) impiegato nella fabbricazione di

- RAEE con tecnologia LCD o LED;
- d) sviluppo metodi di separazione e di selezione delle plastiche contenute nei RAEE di piccole dimensioni;
 - e) recupero del poliuretano da frigoriferi e congelatori e ottimizzazione della separazione del cemento dalla carcassa delle lavatrici.
 - f) Riciclaggio RAEE per realizzazione di pannelli leggeri e coibentazione edilizia e/o elettrodomestici a base di vetro.

2.3 Quali sono i termini per la realizzazione dei progetti?

La durata dei progetti non deve essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi, a pena di inammissibilità. Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di prototipi la durata massima potrà essere di 36 mesi.

Rispetto ai predetti termini, è ammessa una proroga non superiore a 12 mesi per il completamento dei progetti ammessi al cofinanziamento, qualora nel corso della loro esecuzione siano occorsi rallentamenti o sospensioni delle attività per motivi non riconducibili alla volontà del soggetto beneficiario del cofinanziamento. In tale eventualità, sarà onere del soggetto beneficiario proporre formale istanza di proroga prima della scadenza originaria, pena la sua inammissibilità, illustrando adeguatamente le motivazioni del ritardo. L'istanza di proroga, previa positiva valutazione da parte della DG EC, è approvata con decreto direttoriale dalla medesima Direzione.

3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, FORMA E AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO

3.1 A quanto ammontano le risorse disponibili?

Le risorse destinate al Bando ammontano a complessivi € 2.000.000,00 (due milioni di euro) come previsto dall'art. 6 del Bando.

3.2 Qual è la forma e l'ammontare massimo del cofinanziamento?

Il cofinanziamento assume la forma del contributo a fondo perduto ed è assegnato, per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento, in misura non inferiore ad € 100.000,00 (centomila) e non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), comprensivo di ogni onere, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Bando. Nei predetti limiti, la percentuale massima di contributo che può essere concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento è pari al 50% delle spese ammissibili.

3.3 Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le seguenti spese, previste dall'art. 7, comma 4, del Bando, cui si rinvia per un maggior dettaglio:

- di management;
- di personale dipendente;
- di consulenza ed equivalenti;
- per l'acquisto dei materiali;
- per la fornitura di attrezzature;

- per l'acquisizione di competenze tecniche, brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- per la realizzazione di casi di studio o di prototipi;
- per campagne di diffusione dei risultati;
- altri costi, tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di campagne di monitoraggio e/o controllo.

3.4 L'IVA è una spesa ammissibile?

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e se non rappresenta un costo recuperabile a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA.

3.5 Con riferimento alla fornitura di attrezzature, quali sono i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione?

Nella voce attrezzature rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della **locazione finanziaria**, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni

pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare, devono essere forniti:

- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Ai fini dell'ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti **tramite noleggio**, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

4.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di partecipazione?

Le istanze di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile al seguente link <https://padigitale.invitalia.it> dalle ore 11.00 del giorno 31 marzo 2022 alle ore 18.00 del giorno 2 maggio 2022.

4.2 Chi è il soggetto autorizzato alla presentazione dell'istanza di partecipazione nella procedura informatica?

L'accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, o suo delegato, ovvero, in caso di progetto presentato in forma associata al legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato.

4.3 Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle istanze di partecipazione?

Per accedere alla procedura informatica, al soggetto proponente è richiesto di avere un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso SPID, consultare il sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

4.4 Come deve essere compilata la domanda di accesso al contributo?

La domanda di accesso al contributo deve essere compilata utilizzando lo schema di cui all'Allegato 1 disponibile nell'ambito della procedura informatica che sarà resa disponibile al seguente link <https://padigitale.invitalia.it>. Alla medesima pagina web, è possibile prendere visione del manuale utente con le indicazioni utili al caricamento in piattaforma della domanda di accesso.

4.5 Cosa deve essere allegato all'istanza di partecipazione?

Ai sensi dell'articolo 8, all'istanza di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione descrittiva (Allegato 1.A) contenente l'analisi della natura e delle caratteristiche dell'iniziativa progettuale, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza ambientale e territoriale;
- preventivo del progetto (Allegato 1.B), con indicazione del valore delle spese ammissibili, preventivate con riferimento alle singole linee di attività previste dal progetto, oltre agli indicatori fisici di realizzazione individuati dal soggetto proponente ai fini della verifica e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi preposti;
- in caso di progetto presentato in forma associata, dichiarazione di intenti di costituzione della forma di collaborazione (Allegato 1.C);
- in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della documentazione attestante il potere di firma (Allegato 1.D).

L'istanza di partecipazione e i relativi allegati, redatti secondo i modelli disponibili al link <https://padigitale.invitalia.it>, devono essere firmati digitalmente secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Bando.

5. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 Come vengono istruite le istanze di partecipazione e valutati i progetti?

Un'apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale della DG EC, procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità, della completezza formale dell'istanza di partecipazione e della relativa documentazione allegata nonché alla valutazione delle iniziative progettuali ai fini della formazione della graduatoria. La Commissione provvede alla valutazione delle iniziative progettuali e all'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, applicando i criteri di valutazione riportati all'art. 9, comma 3, del Bando.

5.2 Dove viene pubblicata la graduatoria?

Il Decreto di approvazione della graduatoria di merito e di ammissione a cofinanziamento delle iniziative progettuali classificate in posizione utile, è pubblicato, ai fini della notifica, sul sito web istituzionale del Ministero - www.mite.gov.it – sezione "Bandi e Avvisi". Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia ai soggetti proponenti delle iniziative progettuali.

5.3 Sono previsti ulteriori adempimenti in capo al soggetto proponente a seguito della pubblicazione della graduatoria?

Sì, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, i soggetti ammessi a contributo devono trasmettere alla DG EC, una nota formale di accettazione del contributo stesso, come previsto dall'art. 11, comma 1, del Bando. Tale nota, da predisporre in conformità all'Allegato 2 del Bando, deve essere compilata e trasmessa dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato, ovvero, in caso di progetto

presentato in forma associata, dal legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato.

5.4 Come vengono rendicontate le spese ed erogato il contributo?

Alla presentazione di apposita richiesta di erogazione, a cui deve essere allegata l'integrale rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, seguirà l'erogazione del contributo, che avverrà in un'unica soluzione.

La richiesta di erogazione, redatta secondo il modello di cui Allegato 3 del Bando, è compilata e tramessa, secondo le indicazioni che saranno fornite nell'ambito della procedura informatica, unitamente alla documentazione di seguito elencata, come meglio descritta all'art. 12, comma 1, del Bando:

- relazione tecnica dettagliata delle attività effettivamente realizzate (Allegato 3.A);
- consuntivo dettagliato di progetto in formato Excel (Allegato 3.B);
- in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della documentazione attestante il potere di firma (Allegato 3.C);
- documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Bando.

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa al Ministero entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto ammesso al cofinanziamento.

6. MODIFICHE A PROGETTI AMMESSI A COFINANZIAMENTO

6.1 Posso modificare il progetto già ammesso?

Sì, ai sensi dell'articolo 15 del Bando. Tuttavia, in nessun caso può essere riconosciuto un contributo maggiore di quello originariamente concesso.

Eventuali variazioni di modesta entità rispetto al preventivo di progetto presentato con l'istanza di partecipazione, nell'ordine del 10% con riferimento alle singole voci di spesa ammissibili, non dovranno essere oggetto di variante progettuale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Bando, e saranno valutate dalla DG EC nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione del contributo.

7. COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

7.1 Devo divulgare i risultati del progetto di ricerca?

Sì, entro sei mesi dal termine del progetto, il beneficiario del cofinanziamento si impegna a pubblicare gratuitamente, sul proprio sito istituzionale, i risultati generati dall'attività posta in essere. Inoltre, ne deve dare idonea comunicazione alla DG EC, secondo le modalità indicate dall'art. 16 del Bando.

8. CAUSE DI REVOCA E CONTROLLI

8.1 La DG EC può effettuare controlli e verifiche?

Sì, come previsto dall'art. 14, comma 1, del Bando, in qualsiasi momento la DG EC può effettuare controlli e verifiche sulla realizzazione delle iniziative progettuali ammesse a

cofinanziamento, senza che i soggetti beneficiari possano opporre alcun diniego alla richiesta di produrre documentazione informativa al riguardo.

8.2 In quali casi il contributo concesso viene revocato?

Secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, del Bando, il contributo concesso può essere revocato, anche parzialmente, nei seguenti casi:

- a) dichiarazioni mendace e/o falsità in atti, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) qualora la rendicontazione delle spese non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta, ovvero presentata in difformità dalle modalità stabilite dall'articolo 12 del Bando e il soggetto beneficiario del contributo non abbia provveduto a integrarla nelle forme e nei termini indicati dalla DG EC con apposito atto di messa in mora;
- c) in caso di mancata, incompleta o inesatta trasmissione dei dati e degli altri elementi conoscitivi richiesti dalla DG EC inerenti lo stato di realizzazione della proposta progettuale ammessa a cofinanziamento, la cui ingiustificata reiterazione non consenta alla DG EC di svolgere le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio previste dall'articolo 14 del Bando;
- d) ritardo ingiustificato dell'avvio delle attività progettuali cofinanziate dal Ministero, ovvero ritardo nell'esecuzione e nella realizzazione degli interventi previsti, tale da far ritenere oggettivamente impossibile il rispetto della tempistica indicata nel pertinente cronoprogramma fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2 del Bando;
- e) qualora nel corso delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio si rilevi che le attività realizzate si discostino dall'originaria previsione progettuale ammessa a cofinanziamento;
- f) qualora non vengano osservati, da parte dei soggetti beneficiari, i contratti collettivi di lavoro e le altre disposizioni normative in materia di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente.

In caso di revoca, anche parziale, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione del contributo già erogato. Le somme recuperate sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.